



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. 45 del Reg.</p> <p>Data: 21 / 3 / 2017</p>	<p>Oggetto: Servizi a domanda individuale. Anno 2017. I Area.</p>
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	X	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	X	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE		X
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	X	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	X	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	X	
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	X	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Visto il D.L. 30 dicembre 2016 "Milleproroghe" (G.U. 30 dicembre 2016, n.304) che proroga al 31 marzo il termine di approvazione del bilancio preventivo 2017.

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre allegare al bilancio di previsione, tra l'altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2015 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale,

Considerato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Atteso che i servizi a domanda individuale sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente. Con la conversione

del DL 30 dicembre 2005, n. 273, è stato integrato l'elenco sopra riportato attraverso il testo dell'art. 1 bis aggiungendo ai servizi esistenti anche i collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi. Si intendono per servizi a domanda individuale quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non siano dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali. Inoltre, i costi relativi a tali servizi devono essere finanziati da tariffe, contribuzioni o entrate specificatamente destinate. Per tali categorie di servizi è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Considerato che con D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51, art. 3, fu disposto: "Per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni... *sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti*, anche a carattere non generalizzato. (omissis) Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge (omissis)". La materia è stata poi regolata dall'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131, che, oltre a confermare le eccezioni (fra cui quelle relative ai servizi gratuiti per legge di cui al D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51), ha autorizzato il Ministro dell'interno ad emanare un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale. Per tali servizi, quindi, gli enti erogatori *sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato*. Dopo una fase, iniziata negli anni '80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare la misura percentuale della copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto del tasso di copertura dei servizi *solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitarie*, lasciando intendere, a contrario, che gli enti che non versino in condizioni di deficiarietà strutturale possano derogare a tale limite percentuale: pertanto, solo per tali Comuni è prevista una copertura dei costi da parte dell'utenza non inferiore al 36% e, qualora non realizzino tale rapporto tra ricavi e costi, sono soggetti a sanzioni. In merito:

- l'art. 5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498, prevede che "A modificazione di quanto previsto nell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, *le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale*";
- il TAR-Lazio, sez. II, con Sent. n. 1333 del 27 settembre 1984, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì *al loro insieme*, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottate";

Per quanto attiene al sistema tariffario, ogni Ente presenta particolarità, soprattutto negli ultimi anni, tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Sull'argomento, già la Corte dei conti-Campania si era espressa nella delibera n. 7/2010/par del 25 febbraio 2010 in cui, ricordata la normativa in materia, dichiarava che dal suo esame emerge chiaramente la volontà del legislatore di *limitare la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge* precisando, al contrario, che le norme in questione prevedono espressamente l'obbligo, per gli Enti pubblici erogatori, di stabilire tariffe e contribuzioni anche a copertura di servizi erogati, in precedenza, a titolo gratuito, e così esprimendosi fermamente contro la tesi dell'indiscriminata elargizione gratuita dei servizi pubblici de quibus, tenuto conto del militare in questo senso anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Quanto premesso, anche la Corte dei conti-Molise, con delibera 14 settembre 2011, n. 80, si è recentemente pronunciata sul tema, includendo tra i servizi a domanda individuale *anche il trasporto scolastico*, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983, nella

considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto. Anche per esso, dunque, valgono le medesime considerazioni applicabili ai restanti altri servizi, ovvero che la componente fondamentale della decisione di attivarlo o meno, è che sussistano nell'Ente le condizioni economiche per farlo, fatto salvo il *divieto di erogazione gratuita e in forma generalizzata*.(C. Conti, Molise, 14 settembre 2011, n. 80). La Corte dei Conti, sezione di controllo per il Veneto Deliberazione n. 979/2012/PAR si esprime in ordine all'annoverabilità nell'ambito dei servizi a domanda individuale delle scuole dell'infanzia I servizi indispensabili erogati dalle Amministrazioni comunali ...) sono stati individuati con il D.M. 28 maggio 1993 che all'art. 1, in forza della delega contenuta nell'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni seppur la finalizzazione della norma fosse tesa all'inapplicabilità della procedura di esecuzione forzata. Tra gli stessi si annoverano, i servizi relativi all'istruzione primaria e secondaria mentre non rientrerebbe nell'elenco l'erogazione di servizi relativi alla scuola dell'infanzia. Questa in base alle disposizioni normative in vigore (d.lgs 19 febbraio 2004 n. 59) seppur differenziata dalla scuola primaria e secondaria, costituisce un servizio con finalità sociali: tanto è vero che il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 recante il "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" contempla nelle materie ricomprese nella funzione 10 degli enti locali (attività sociali tipiche): gli asili nido, i servizi per l'infanzia, quelli per la prevenzione e la riabilitazione nonché quelli con finalità sociali. A conferma di tale inquadramento si segnala che, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 444, il comune, nell'istituzione e gestione di scuole dell'infanzia, agisce nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e che le scuole stesse sono riconducibili nell'ambito della scuole pubbliche contemplate dall'art. 9, punto 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (sul tema anche C.d.S., VI, 970, 21 novembre 1990) mentre in base al medesimo articolo le spese degli enti pubblici territoriali per l'istituzione delle scuole dell'infanzia da essi gestite sono, per gli stessi, obbligatorie. In relazione a quanto da ultimo evidenziato si rileva come il servizio relativo alla scuola per l'infanzia potrebbe ben collocarsi nel novero dei servizi obbligatori alla persona di cui all'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, di conseguenza, l'affidamento dello stesso da parte dell'ente locale andrebbe disciplinato dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328". Disposizione quest'ultima alla quale hanno fatto seguito numerose Leggi regionali che si sono adeguate al disegno del legislatore nazionale. Il richiamato D.P.C.M. all'articolo 5 recante "Acquisto di servizi e prestazioni" prevede al comma 1 che "I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore" individuati questi ultimi in base alle previsioni di cui all'articolo 2 quali ".....le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro". Il comma 2 dell'articolo 5 prevede poi che "Le Regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

- a. le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
- b. le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate (...)"

Gli enti locali, pertanto, possono considerare "servizio a domanda individuale" le seguenti attività, fissando le relative tariffe per l'utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall'art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

- 6) corsi extra scolastici d'insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
- 20) collegamenti alle centrali operative della polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private o attività produttive o servizi.

L'elencazione, da considerarsi non esaustiva né tassativa, comprende unicamente i servizi più diffusi nell'insieme dei Comuni, e:

a) con riferimento al servizio di cui al punto n. 8), occorre precisare che:

- secondo il Consiglio di Stato, sez. V, giusta sentenza del 20 gennaio 2003, n. 166, "Gli stadi di proprietà comunale rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture destinate a manifestazioni significative a fini sociali e che le società sportive possono utilizzare ed eventualmente gestire solo in relazione alla possibilità di offrire e far fruire alla popolazione - residente e non- spettacoli aventi valenza sociale per lo svago e per l'impiego del tempo libero. Le tariffe (o contribuzioni) da applicare per l'utilizzo dello stadio comunale debbono coprire nella percentuale (livello minimo) di legge le spese per i servizi pubblici a domanda individuale, mediante una valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio, da recuperare con le tariffe, nei limiti previsti dalla legge.";
- la Corte dei Conti-Sicilia, con delibera 14 marzo 2013, n. 18, ha affermato che i servizi resi agli utenti di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato a piscina, trattandosi di prestazioni erogate al di fuori di un preciso obbligo istituzionale e di un'apposita previsione normativa in termini di gratuità, rientrano tra quelli a domanda individuale, sia nell'ipotesi in cui il servizio sia reso dall'Ente locale direttamente agli utenti con mezzi, personale e risorse proprie, sia allorché lo stesso venga affidato a terzi, e tale interpretazione trova conferma nella necessità di rispettare principi elementari di prudenza e razionalità nell'erogazione delle spese pubbliche al fondamentale fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Anche per gli impianti sportivi la disciplina in materia di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere applicata a tutti gli impianti sportivi del Comune.

b) Con riferimento ai servizi di cui al punto n. 18), per il giudice amministrativo (Cons. di Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716) il servizio di illuminazione votiva, strettamente collegato ai servizi cimiteriali e da sempre attratto nella relativa disciplina, mantiene le caratteristiche per essere annoverato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio è svolto dal Comune in economia, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio e a questo allegate, ex art. 172, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il T.A.R. Lazio, Sez. II, con sentenza n. 1333 del 27 settembre 1984, ha precisato che "l'obbligo di copertura del costo complessivo non si riferisce ai singoli servizi, bensì al loro insieme, così permettendo all'Ente una certa discrezionalità riguardo alle misure da adottate";

Per quanto attiene al sistema tariffario, occorre tener conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). La sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365, il cui thema decidendum riguarda il sistema di tariffazione, conferma l'inclusione del servizio di refezione scolastica comunale tra quelli indicati nel punto n. 10 del decreto, precisando che, se il Comune decide d'istituirlo, deve stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell'utenza anche se, nel farlo, gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti: la percentuale "non inferiore al 36 per cento" prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a), TUEL, imposta agli enti locali in stato di dissesto, infatti, esprime solo la misura minima che l'ente locale dissestato deve obbligatoriamente porre a carico dell'utenza, ma non quella massima. *"(...) In linea astrattamente teorica, ove lo consentisse un'ipotetica capienza di bilancio, il Comune potrebbe certamente decidere di finanziare per intero il servizio di refezione scolastica con risorse proprie, garantendone la fruizione gratuita da parte della popolazione scolastica cittadina. Allo stesso modo, però, sarebbe altrettanto concepibile (e legittimo) se l'ente locale stabilisse di far gravare per intero il costo del servizio sull'utenza, soprattutto allorchè ciò si rendesse necessario, in un'ottica solidaristica e secondo valutazioni di politica economico-sociale di esclusiva pertinenza dell'ente locale, per garantire l'accesso gratuito o agevolato di fasce deboli della popolazione ad altri servizi erogati dalla stessa Amministrazione. Tra le due opzioni estreme, entrambe legittime, si pone quella - più frequente e altrettanto legittima - in cui il costo del servizio è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza scolastica secondo modalità variamente determinate e mutevoli nel tempo, influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale. In tale eventualità, i cittadini che ritengano eccessivamente gravoso il costo del servizio stabilito unilateralmente dal Comune hanno pur sempre la facoltà di non giovare, prelevando i propri figli da scuola durante l'orario destinato alla mensa e provvedendo direttamente al pranzo dei medesimi. L'eventuale impossibilità per i genitori di provvedere direttamente al pranzo dei propri figli per concomitanti impegni lavorativi o per altre cause, per quanto umanamente comprensibile, non costituisce però ragione sufficiente per pretendere che l'Amministrazione, non solo istituisca obbligatoriamente un servizio pubblico che per legge non è obbligata ad istituire, ma se ne addossi pure l'intero onere o la maggior parte di esso, tenuto conto - si ripete - che il servizio di cui discute non è un servizio pubblico essenziale che l'ente locale sia obbligato a garantire alla collettività amministrata, ma un servizio facoltativo che l'ente locale può decidere discrezionalmente di attivare nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e per la fruizione del quale è normativamente previsto che l'utenza debba farsi carico del costo residuo non coperto da risorse comunali, eventualmente nella misura differenziata stabilita dallo stesso ente locale con provvedimenti di carattere generale."* (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 1365);

VISTO l'allegato prospetto indicante detti tassi di copertura.

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura. .

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie, mentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura. .

Precisato quanto segue in ordine ai parametri per stabilire se l'ente è strutturalmente deficitario: con decreto del 18 febbraio 2013 il ministro dell'interno ha fissato i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficitario. Tali parametri si applicano al triennio decorrente dal 2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno e, pertanto, trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il Tuel prevede, all'articolo 242 così come modificato dal dl n. 174/2012, che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie sono quelli che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà

presentino valori deficitari. Il decreto ministeriale ha confermato, in linea generale, la struttura dei parametri già previsti nel triennio precedente, con decreto del 2009, con l'introduzione di alcune modifiche, necessarie sia per tener conto delle novità legislative sia per dettagliare meglio alcuni parametri. Delle novità introdotte, la prima riguarda i parametri nn. 2 e 3, sul volume dei residui attivi provenienti, rispettivamente, dalla gestione di competenza e complessivi. Dal volume dei residui, del Titolo I e III, sono esclusi quelli provenienti dal fondo sperimentale di riequilibrio e, in futuro, dal fondo di solidarietà comunale; a differenza del precedente decreto sono considerati, invece, i residui attivi provenienti dall'addizionale all'Irpef. Questa novella determina sicuramente un peggioramento dei due parametri, che non possono superare il 42 e il 65% dell'accertamento delle entrate della gestione di competenza, relativa agli stessi Titoli I e III, con le suddette esclusioni. Il peggioramento è dovuto al fatto che il fondo sperimentale è incassato, per la quasi totalità, nell'esercizio di competenza, mentre invece l'addizione all'Irpef è trattenuta dal sostituto d'imposta l'anno successivo, rispetto a quello di riferimento. Il parametro sulla spesa di personale è considerato deficitario allorché è superiore al 40% delle entrate correnti per i comuni sotto i 5 mila abitanti, al 39 per i comuni fino a 30 mila abitanti e superiore al 38 per i restanti comuni. La novità del decreto in commento riguarda la consistenza delle spese di personale che debbono comprendere anche quelle sostenute per le società partecipate, gli uffici di supporto, i contratti di collaborazione e di somministrazione. Il valore deve essere calcolato al netto dei contributi finalizzati, con detrazione sia dal numeratore che dal denominatore. Modifiche più marginali si registrano anche per il parametro n. 5 e n. 10. Il primo è relativo all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che è considerato deficitario se è superiore allo 0,5% delle entrate correnti. La novità è data dal fatto che è necessario considerare tali procedimenti anche se non hanno prodotto vincoli sulla cassa. Il decimo e ultimo parametro è relativo al ripiano degli squilibri in sede di provvedimenti di salvaguardia ed è considerato deficitario quando le misure di alienazione dei beni o l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è superiore al 5% delle spese correnti. Il decreto chiarisce che è fatta salva la novella legislativa introdotta dal comma 445 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013, che dispone che i proventi dell'alienazione dei beni disponibili possono essere utilizzati soltanto per finanziare eventuali squilibri di parte capitale. Restano, invece, invariati rispetto al decreto ministeriale del 2009 i restanti parametri.

ATTESO che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente *parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari*. Il certificato è quello relativo al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

ATTESO CHE l'art. 234 comma 3 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e l'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131 definiscono le voci da inserire nel totale dei costi.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dalla dirigente dell'Area AA.GG. e II. avv. Caterina Navach in data 30/01/2017 e il parere di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziario dott. A. Pedone :” favorevole trattandosi di conferma tariffe 2016” ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.;

CON VOTI unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- a. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il Comune di Trani, in quanto *non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio*, a mente dell'art. 242 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 non è sottoposto alle norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale.
- b. Di dare altresì atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
- c. Di dare atto che l'allegato prospetto è parte integrante del Bilancio di Previsione 2017.
- d. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000.



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento al merito civile

I Area – Affari generali e servizi alle persone

OGGETTO: Tariffe per servizi a domanda individuale per l'anno 2017..

A) IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE:

A1) STADIO COMUNALE:

USI SPORTIVI:

- Campionati di calcio di livello professionistico dalla Serie A alla 2° Divisione compresa (uso esclusivo) € 40.000,00 per ciascun campionato;
- Altri campionati di calcio (uso esclusivo) € 20.000,00 per ciascun campionato;
- Partite squadre locali € 200,00;
- Allenamenti di squadre locali € 50,00;
- Partite di squadre non locali € 1.000,00;
- Allenamenti di squadre non locali € 500,00;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti € 100,00 ad iniziativa;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti € 300,00;

L'affidamento in concessione dello Stadio comunale, in esito a procedura di evidenza pubblica, ha come conseguenza che la determinazione delle tariffe non comporti alcuna influenza sui tassi di copertura, che ricadono nella sfera del soggetto concessionario.

ALTRI USI:

- Per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € 2.500,00;
- Per iniziative con pubblico non pagante: € 1.000,00;
- Per attività con finalità di promozione commerciale: € 5.000,00;
- Aumento del 100% per iniziative promosse da soggetti non residenti;
- Uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, associazioni del volontariato costituite ai sensi della legge n.266/91 ed iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. n.11/94 e per le iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti

effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla relativa tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

A2) CAMPETTO DI VIA IMBRIANI:

USI SPORTIVI:

- Gratuito per partite di campionato squadre ed associazioni locali;
- Allenamenti squadre ed associazioni locali € 10,00;
- Allenamenti e partite squadre ed associazioni non locali € 30,00;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti € 100,00 ad iniziativa;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti € 300,00;

Per tale struttura è in corso l'istruttoria per la concessione a soggetto terzo a mezzo procedura ad evidenza pubblica, che renderà ininfluente la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Con riferimento ai dati atualizzati, non è possibile determinare il passo di copertura perché risulta una notevole debitoria delle società sportive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, attuale pregressa; la scrivente ha avviato le procedure per il recupero del credito.

A3) PALAZZETTO DELLO SPORT:

USI SPORTIVI:

- Allenamenti squadre locali € 25,00;
- Allenamenti squadre non locali € 100,00;
- Partite squadre locali € 60,00;
- Partite squadre non locali € 200,00;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti residenti € 100,00 ad iniziativa;
- Iniziative sportive varie (qualsiasi disciplina) organizzate da soggetti non residenti € 300,00;

ALTRI USI:

- Per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € 500,00;
- Per iniziative con pubblico non pagante: € 400,00;
- Per attività con finalità di promozione commerciale: € 1.000,00;
- Aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;
- Uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, associazioni del volontariato costituite ai sensi della legge n.266/91 ed iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. n.11/94 e per le iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla relativa tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

Per tale struttura è in corso l'istruttoria per la concessione a soggetto terzo a mezzo procedura ad evidenza pubblica, che renderà ininfluente la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Con riferimento ai dati atualizzati, non è possibile determinare il passo di copertura perché risulta una notevole debitoria delle società sportive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, attuale pregressa; la scrivente ha avviato le procedure per il recupero del credito.



A4) PALESTRA TENSOSTATICA:

USI SPORTIVI:

- Gratuito per partite di campionato squadre locali;
- Allenamenti squadre locali € 15,00;
- Allenamenti e partite squadre non locali € 50,00;
- Manifestazioni sportive organizzate da soggetti residenti € 80,00;
- Manifestazioni sportive organizzate da soggetti non residenti € 150,00;

ALTRI USI:

- Per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € 400,00;
- Per iniziative con pubblico non pagante: € 250,00;
- Per attività con finalità di promozione commerciale: € 800,00;
- Aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;
- Uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, associazioni del volontariato costituite ai sensi della legge n.266/91 ed iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. n.11/94 e per le iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla relativa tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

Per tale struttura è in corso l'istruttoria per la concessione a soggetto terzo a mezzo procedura ad evidenza pubblica, che renderà influente la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura. Con riferimento ai dati atualizzati, non è possibile determinare il passo di copertura perché risulta una notevole debitoria delle società sportive nei confronti dell'Amministrazione Comunale, attuale pregressa; la scrivente ha avviato le procedure per il recupero del credito.

A5) PISTA DI PATTINAGGIO:

USI SPORTIVI:

- Allenamenti associazioni locali € 5,00; non locali € 10,00;
- Manifestazioni sportive varie (qualsiasi disciplina e campionato): associazioni locali € 50,00; associazioni non residenti € 100,00;
- Uso individuale € 2,50 l'ora; viene considerata "ora" la frazione superiore a trenta minuti.

ALTRI USI:

- Per iniziative con pubblico pagante: 15% degli incassi netti, con un minimo di € 300,00;
- Per iniziative con pubblico non pagante: € 200,00;
- Per attività con finalità di promozione commerciale: € 500,00;
- Aumento del 100% per iniziative organizzate da soggetti non residenti;
- Uso gratuito per istituzioni pubbliche, C.O.N.I. e Federazioni Sportive Nazionali, associazioni del volontariato costituite ai sensi della legge n.266/91 ed iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. n.11/94 e per iniziative a scopo di beneficenza, per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai conferimenti effettuati; i conferimenti, per altro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla relativa tariffa prevista per l'uso dell'impianto.

Per tale struttura è in corso l'istruttoria per la concessione a soggetto terzo a mezzo procedura ad evidenza pubblica, che renderà influente la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura. Con riferimento ai dati atualizzati, non è possibile determinare il passo di copertura perché risulta una notevole debitoria delle società sportive nei confronti

dell'Amministrazione Comunale, attuale pregressa; la scrivente ha avviato le procedure per il recupero del credito.

Ove non diversamente specificato, la tariffa relativa agli impianti ed attrezzature sportive (sezione A) si intende per ciascun uso per ogni giorno o frazione di giorno.

B) CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA

- Contributo per n.12 lezioni dovuto da ogni bambino per ciascun corso di formazione sportiva comunale al quale partecipa: €50,00.

Non risultano ad oggi mai organizzati corsi.

C) LOCALI E IMMOBILI COMUNALI:

C1) MONASTERO DI COLONNA:

- €200,00 per l'uso del Salone al primo piano;
- €150,00 per l'uso della Sala al piano terra a destra;
- €70,00 per l'uso della saletta piano terra a sinistra;
- €100,00 per l'uso della saletta con accesso dal piazzale esterno;
- €50,00 per l'uso di altre singole stanze;
- €40,00 per l'uso di ciascun lato del porticato;
- €1.000,00 per l'uso dell'intero Monastero;

La struttura è stata provvisoriamente aggiudicata in concessione a mezzo procedura ad evidenza pubblica; ciò rende anche in tal caso ininfluenza la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Ad oggi la struttura non è aperta al pubblico.

C2) BIBLIOTECA COMUNALE:

- Sala "Ronchi" (2° piano): €250,00;
- Sala proiezioni (2° piano): €200,00;
- Sala "Maffuccini" (1° piano): €150,00;
- Altre sale (Trombetta, BIRBA): €80,00

Poiché non vi è nel bilancio 2016 una apposita risorsa di entrata, non è possibile determinare il tasso di copertura del servizio.

Nella proposta relativa al bilancio 2017 è stata appostata apposita risorsa in entrata per €1.000,00.

Corre l'obbligo di evidenziare che la gestione della Biblioteca e quindi anche delle sale è affidata a terzi con procedura ad evidenza pubblica su servizio unitario ed indiviso; ciò non consente di individuare i costi reali del servizio stesso.

C3) CHALET VILLA COMUNALE:

- €150,00;

Poiché non vi è nel bilancio 2016 una apposita risorsa di entrata, non è possibile determinare il tasso di copertura del servizio.

Ad oggi la struttura viene utilizzata esclusivamente per matrimoni ed unioni civili, per cui è stato approntato specifico provvedimento di individuazione delle tariffe e determinazione dei tassi di copertura pari al 200% dei costi sostenuti.

C4) PALAZZO PALMIERI:

- € 200,00 per ciascuna delle sale inferiori;
- € 350,00 per entrambe le sale inferiori;

La sala consiliare NON E' concedibile per pubbliche manifestazioni.

Per tale struttura è in corso l'istruttoria per la concessione a soggetto terzo a mezzo procedura ad evidenza pubblica, che renderà ininfluenza la determinazione delle tariffe ai fini del calcolo dei tassi di copertura.

Ad oggi le sale non sono utilizzate a titolo di servizio a domanda individuale.

C5) PALAZZO BELTRANI:

- € 350,00 per ogni sala di ampia grandezza;
- € 200,00 per ogni sala di media grandezza;
- € 150,00 per ogni sala di piccola grandezza;
- € 80,00 per ogni sala di piccolissima grandezza;
- € 80,00 per l'uso del terrazzo al 1° piano;
- € 100,00 per l'uso del terrazzo per finalità di catering.

I locali di ampia e media grandezza destinati ad uso culturale saranno concessi per mostre artistiche, pittoriche ed artigianali al costo di € 800,00 per settimana o frazione di settimana. I locali di piccola e piccolissima grandezza destinati ad uso culturale, saranno concessi per mostre artistiche, pittoriche ed artigianali al costo di € 500,00 per settimana o frazione di settimana.

Ad integrazione dell'art.8 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di immobili comunali, approvato con deliberazione commissariale n°16 del 13.4.2007, si dispone che per tutti gli immobili comunali le iniziative a scopo di beneficenza sono così disciplinate: uso gratuito per associazioni del Volontariato costituite ai sensi della legge n°266/91 ed iscritte all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.2 della L.R. n°11/04, limitatamente alle iniziative per le quali venga preliminarmente indicato il soggetto beneficiario e successivamente trasmessa al Comune la documentazione relativa alle somme incassate ed ai versamenti effettuati; i conferimenti, peraltro, non potranno in nessun caso essere inferiori alla tariffa prevista per l'uso dell'immobile. Ove non diversamente specificato, la tariffa relativa agli immobili comunali (sezione C) si intende per ciascun giorno o frazione di giorno, anche per poche ore.

L'affidamento in concessione, in esito a procedura di evidenza pubblica, ha come conseguenza che la determinazione delle tariffe non comporti alcuna influenza sui tassi di copertura, che ricadono nella sfera del soggetto concessionario.

D) MUSEI:

D1) PALAZZO BELTRANI

Biglietti d'ingresso

- Intero € 2,00 a persona;
- Ridotto € 1,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;
- ingresso gratuito per le seguenti categorie:
cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali di che trattasi;
attività di scambi culturali;
cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
guide ed accompagnatori turistici e scolastici;

minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

L'affidamento in concessione, in esito a procedura di evidenza pubblica, ha come conseguenza che la determinazione delle tariffe non comporti alcuna influenza sui tassi di copertura, che ricadono nella sfera del soggetto concessionario.

D2) MUSEO ARCHEOLOGICO

Biglietti d'ingresso

- Intero €.4,00 a persona;
- Ridotto €.2,00 per le seguenti categorie: minori di età compresa tra i 6 ed i 18 anni, studenti universitari di facoltà umanistiche, tutte le categorie convenzionate, gruppi di almeno 25 persone;
- Scuole €.0,50 per studente, accompagnati dall'insegnante;
- Ingresso gratuito per le seguenti categorie:
cittadini italiani e stranieri che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, abbiano necessità di visionare i beni culturali di che trattasi;
attività di scambi culturali;
cittadini italiani e stranieri portatori di handicap;
delegazioni di ospiti dell'Amministrazione comunale;
guide ed accompagnatori turistici e scolastici;
minori sino al compimento del 6° anno di età (solo se accompagnati da persone adulte) ed anziani che abbiano compiuto i 65 anni.

L'affidamento in concessione, in esito a procedura di evidenza pubblica, ha come conseguenza che la determinazione delle tariffe non comporti alcuna influenza sui tassi di copertura, che ricadono nella sfera del soggetto concessionario.

Ad oggi il museo risulta chiuso al pubblico.

Tariffe refezione scolastica

PARAMETRO	I . S . E . E .	FASCIA	TARIFFA PER PASTO (INCLUSA IVA)	
			Intero	Ridotto (*)
TARIFFA INTERA: Per utente il cui nucleo familiare abbia una situazione economica al di sopra di 30.000,00	Oltre 30.000,00	A	€ 5,00	€ 4,00
TARIFFA INTERA RIDOTTA: Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 22.501,00 e € 30.000,00	Da € 22.501,00 a € 30.000,00	B	€ 3,50	€ 2,60
TARIFFA INTERA RIDOTTA: Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 15.001,00 e € 22.500,00	Da € 15.001,00 a € 22.500,00	C	€ 3,00	€ 2,30
TARIFFA INTERA RIDOTTA: : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 7.501,00 e € 15.000,00	Da € 7.501,00 a € 15.000,00	D	€ 2,50	€ 2,00
TARIFFA INTERA RIDOTTA: : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore ISEE è compreso tra € 0,01 e € 7.500,00	Da € 0,01 e € 7.500,00	E	€ 1,00	€ 1,00
ESENZIONE: : Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nel Comune di Trani, il cui indicatore ISEE è pari a € 0,00	0,00	F	Esente	Esente

Agli utenti residenti nel Comune di Trani, saranno riconosciuti i seguenti vantaggi, sulla base dell'indicatore I.S.E.E. posseduto:

Esenzioni

- *bambini diversamente abili in situazione di gravità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni*
- *ai nuclei familiari che rientrano nella fascia F (esente)*

Agevolazioni (*)

- *qualora nella stessa famiglia più figli usufruiscono del servizio di Refezione Scolastica, la riduzione del costo pasto spetta al solo figlio maggiore per età. Per gli altri figli sarà applicato il costo del pasto intero, in base alla fascia tariffaria di appartenenza*

Non si riconoscono agevolazioni ed esenzioni ai nuclei familiari non residenti nel Comune di Trani.

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sottoscritte dai genitori in relazione all'I.S.E.E. dichiarato per non meno del 10% delle autocertificazioni presentate.

E' in corso di valutazione la procedura ad evidenza pubblica per la gestione in concessione del servizio di refezione scolastica; ciò renderà di fatto non verificabile e comunque non utile ai fini della determinazione dei costi del servizio la determinazione dei tassi di copertura.

Ad oggi il tasso di copertura risulta essere il seguente:

ENTRATE:

Contributo regionale € 137.000,00

Contribuzione delle famiglie € 170.000,00

Totale € 307.000,00

SPESE

Costo del servizio € 707.000,00

Tasso di copertura 43,43%

IL DIRIGENTE
Avv. Caterina Navach

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

IL SINDACO

dott. Amadeo Bottaro

N° 1037 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 10 APR 2017 al 25 APR 2017 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 10 APR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 10 APR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2^ AREA FINANZIARIA

25 GEN. 2017

Arrivo N° _____

127

- Originale
- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ufficio Ragioneria
- Collegio Revisori dei Conti
- Responsabile affissione Albo Pretorio on Line
- 5ª Commissione Consiliare
- Ufficio Cerimoniale

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cerimoniale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 82 del 24 GEN. 2017

OGGETTO: Evento diocesano in occasione dell'Anno Giubilare della Misericordia. Rimborso spese in favore del Seminario Arcivescovile Diocesano. Liquidazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
nominata con Decreto Sindacale n°37747 del 09/09/2016

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dall'Ufficio Cerimoniale;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. n.33, come modificati dal D.Lgs. n°97/2016.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Caterina Navach

UFFICIO CERIMONIALE


L'estensore del presente provvedimento, in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale;

ATTESTA

ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

L'ESTENSORE
Cav. Felice Di Lernia



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n°250 del 21/10/2016 la Giunta Comunale ha concesso l'adesione e l'attribuzione del vantaggio economico all'evento diocesano in occasione dell'Anno Giubilare della Misericordia;
- con determinazione Area 1 n°1089 del 21/10/2016, adottata in esecuzione della predetta deliberazione della Giunta Comunale, è stato assunto impegno di spesa n°1314/1 di € 3.000,00 sul Cap.474 del bilancio 2016, quale rimborso in favore della Curia Arcivescovile per le spese di logistica relative all'evento diocesano;

Considerato che:

- **la Curia Arcivescovile con propria nota attesta che l'ente che materialmente ha organizzato l'evento è stato il Seminario Arcivescovile Diocesano – istituzione che dipende dalla stessa Curia Arcivescovile – e che pertanto la stessa ha tenuto i rapporti con i fornitori provvedendo anche ai relativi pagamenti, quindi, il Seminario Arcivescovile Diocesano è stato delegato dalla Curia a ricevere il rimborso spese;**
- il Seminario Arcivescovile Diocesano ha rimesso in data 14/11/2016, prot. n°42926, la documentazione relativa alle spese sostenute per le finalità innanzi citate, consistente nella seguente documentazione contabile: fattura n°125 del 04/11/2016 di € 1.870,04 della ditta Elmar Group srl Unipersonale di Barletta, fattura n° 89 del 20/10/2016 di € 203,32 della Società AMET SPA di Trani, fattura n°9161691459 del 21/10/2016 di € 201,18 della SIAE di Bisceglie, fattura n° 826189 del 31/10/2016 di € 625,00 della PIXARTPRINTING SPA di Quarto D'Altino, fattura n° 826172 del 31/10/2016 di € 100,59 della PIXARTPRINTING SPA di Quarto D'Altino, per l'ammontare complessivo di € 3.000,73, onde conseguire il pagamento del relativo rimborso;

Ritenuto di provvedere al relativo rimborso entro il limite di spesa fissato con la predetta determinazione n°1089/2016 e, quindi, fino alla concorrenza di € 3.000,00;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;


Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010;

Dato atto altresì che, trattandosi di semplice rimborso "a piè di lista" e non di corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, non sussiste obbligo di presentazione del DURC;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con decreto D.Lgs. n.267/2000;



DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 3.000,00 in favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	n° e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DIOCESANO	=	€ 3.000,00	no	474	1314/1 2016	

- 2) di dare atto che sull'impegno n°1314/1 non residua alcun importo;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c.c.b. IT86V0335901600100000107897;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. n°97/2016;
- 6) di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegati:

- deliberazione di Giunta Comunale n.250 del 21/10/2016
- determinazione dirigenziale n.1089 (1° area) del 21/10/2016;
- lettera Curia Arcivescovile;
- lettera Seminario Arcivescovile Diocesano;
- fattura n°125 del 04/11/2016 di € 1.870,04 della ditta Elmar Group srl Unipersonale di Barletta;
- fattura n° 89 del 20/10/2016 di € 203,32 della Società AMET SPA di Trani;
- fattura n°9161691459 del 21/10/2016 di € 201,18 della SIAE di Bisceglie;
- fattura n° 826189 del 31/10/2016 di € 625,00 della PIXARTPRINTING SPA di Quarto D'Altino;
- fattura n° 826172 del 31/10/2016 di € 100,59 della PIXARTPRINTING SPA di Quarto D'Altino
- comunicazione c.c. dedicato.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Caterina Navach

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI
DELL'ART. 151 e 147-BIS \ DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

29.3.2017

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 1038 del Registro delle Pubblicazioni


L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, 40/04/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE